Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 20 ottobre 2026 n. 27297

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRICOMI Irene - Presidente

Dott. ORIO Attilio Franco - Rel. Consigliere

Dott. ROSETTI Riccardo - Consigliere

Dott. MIMMO Giovanni - Consigliere

Dott. ARIOLA Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32150-2020 proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/06/2020 R.G.N. 24/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Novara, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo di giudizio proposto da [redacted] per l'annullamento del verbale di accertamento INPS del 12/4/2016 di disconoscimento del proprio rapporto di lavoro dipendente con la società [redacted] - che in suo favore aveva versato per il periodo luglio 2008-settembre 2013 i contributi al Fondo Lavoratori Dipendenti idonei a maturare il diritto alla pensione con decorrenza dall'1/10/2013-, ne confermava l'esito con conseguente disconoscimento anche della relativa contribuzione ed annullamento della pensione in godimento a partire dal 1/10/2013 fino al maggio 2016; il giudice di primo grado accoglieva la subordinata domanda di ritenere acquisiti alla Gestione Lavoratori Dipendenti ed accreditabili ai fini pensionistici i versamenti effettuati dal datore di lavoro per il periodo 21/7/2008-28/2/2011 in applicazione dell'art. 8 D.P.R. 818/1957 che prevede la convalida dei contributi versati indebitamente all'AGO oltre 5 anni dalla data di effettuato versamento; ed ancora, dichiarava trasferita alla Gestione Separata INPS la contribuzione versata dalla [redacted] -di cui il ricorrente era socio al 50% e consigliere delegato- nel FPLD per il periodo successivo al 1/10/2011, dichiarando il diritto alla pensione nella misura mensile di Euro 771,51 con decorrenza 1/10/2013, così determinando un indebito di Euro 355,04 alla cui restituzione veniva condannato [redacted]

La Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto da INPS, ha invece ritenuto che non potesse trovare applicazione il predetto art. 8 in caso di inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato -fermo restando che l'attività svolta come amministratore della società era assicurabile presso la Gestione Separata e che i versamenti ultraquinquennali potessero essere definitivamente acquisiti alla gestione lavoratori dipendenti e accreditabili ai fini pensionistici-, né l'art. 116 co. 20 L. 448/2000 che consente la trasferibilità a gestione diversa -Gestione Separata- da quella in cui in buona fede erano stati versati i contributi come gestione lavoratori dipendenti: la prima norma, di carattere eccezionale, non era applicabile perché, in forza di costante orientamento giurisprudenziale, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con INPS, mira a sanare i versamenti indebiti esclusivamente all'interno di un rapporto assicurativo basato su un rapporto di lavoro sussistente (ad esempio, nel caso di contributi versati su voci retributive escluse), presuppone un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria, ed è norma emanata prima della disciplina sulla Gestione Separata (art. 2 co. 26 L. 335/95) per cui sana i versamenti indebiti eseguiti in relazione a rapporti di lavoro subordinato.

La Corte territoriale ha anche escluso l'applicazione dell'art. 116 co. 20 L. 388/2000 che prescrive "Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente", poiché l'effetto liberatorio è costituito dalla prova della buona fede dell'autore del versamento, e tuttavia se la società aveva creato una posizione fittizia al suo socio e consigliere delegato, assicurandolo come dipendente, questi non può ricevere un vantaggio pensionistico né per l'importo né per la decorrenza; e, nel caso di specie, non poteva ritenersi effettuato in buona fede il versamento dei contributi da parte della società Ae.Im. Srl che aveva costituito una posizione assicurativa fittizia.

In conclusione, i giudici di secondo grado hanno escluso che potessero essere definitivamente acquisiti alla Gestione Lavoratori dipendenti i versamenti contributivi effettuati dalla società per il periodo 21/7/2008-28/2/2011, ha escluso il diritto dell'appellato Ro.Ma. al trasferimento alla Gestione Separata INPS della contribuzione versata da Ae.Im. Srl nel FPLD per il periodo 1/3/2011 -

30/9/2013, ha escluso il diritto alla pensione di Euro 771,51 mensili con decorrenza dal 1/10/2013 ed alla riduzione dell'indebito previdenziale; ed ha compensato le spese di entrambi i gradi.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [redacted] affidandosi a due motivi, illustrati da successiva memoria, a cui INPS resiste con controricorso.

3. La causa è stata trattata e decisa nell'adunanza camerale del 17 settembre 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, ritenendo che il Tribunale non aveva sostenuto l'inesistenza del rapporto di lavoro del [redacted] nel cui ambito, se non riconducibile nella subordinazione, non poteva negarsi l'attività di amministratore in favore della società, e rilevato che la partecipazione alla gestione sociale non era incompatibile con la natura di lavoro subordinato né era stato provato il rapporto gerarchico con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, censura la sentenza sotto due profili. 1.1 - Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 co. 20 L. 388/2020 ed errata interpretazione dell'art. 2 co. 26 L. 335/95 per non essere stato considerato in sentenza che si trattava di un'attività quantomeno suscettibile di iscrizione alla Gestione Separata, essendo stato il [redacted] amministratore insieme con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed essere stato nel 2008 unico dipendente della società; per tale ragione in via subordinata aveva chiesto la conversione dei contributi AGO in Gestione Separata avente funzione di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività lavorative svolte; e non era in dubbio la buona fede né era stata affermata la mala fede. All'uopo richiama una circolare n.45/2018 INPS secondo la quale la buona fede si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente, né il ricorrente aveva tratto alcun beneficio pensionistico.

1.2 - Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione, in parte qua, dell'art. 8 D.P.R. 818/57 relativamente al periodo 1/7/2008- 28/2/2011, reputando che la contribuzione versata oltre il quinquennio gode di presunzione assoluta di legittimità.

Il presupposto contributivo è l'esistenza di un rapporto assicurabile, ma vale come copertura in Gestione Separata; quindi, i versamenti erano stati effettuati in costanza di un valido rapporto assicurativo. Il petitum sostanziale ineriva al conseguimento di una pensione VO/TOT (pensione ordinaria di vecchiaia e pensione in totalizzazione) mediante un ricalcolo che porta alla medesima consistenza reddituale della precedente pensione. Ad avviso del ricorrente non era negato che potesse essere assicurato come amministratore prima del 1996, ed assumeva rilevanza anche la copertura assicurativa per il periodo ottobre 2013-maggio 2016.

2. Nel controricorso l'INPS rileva che non era stato impugnato in appello il capo della sentenza di primo grado che, nel confermare il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, aveva

reputato che l'attività svolta all'interno della società non rientrasse tra quelle assicurabili presso la gestione dipendenti dell'INPS; ed era un argomento passato in giudicato. Quanto al secondo motivo circa l'accreditamento alla Gestione Separata della contribuzione indebitamente versata al Fondo Lavoratori Dipendenti, ne rileva l'infondatezza perché per l'art. 116 occorre la buona fede, ma anche questo aspetto costituiva un capo di sentenza non attaccato. Inoltre, non è violato l'art. 8 come interpretato nella pronuncia di questa Corte n. 18314/19 secondo la quale la norma ha carattere eccezionale e richiede l'esistenza di un valido rapporto di AGO con INPS, onde non può essere invocata la norma se non c'è un valido rapporto di lavoro subordinato assicurabile in detta forma.

3. Il ricorso è infondato e va respinto.

4. Preliminarmente, l'azione promossa all'attuale ricorrente, come risultante dalla narrativa della impugnata sentenza d'appello, non era direttamente volta a contestare la ripetizione di una indebita erogazione di trattamento pensionistico bensì a rivendicarne l'integrale trattamento previo accertamento della illegittimità del provvedimento di annullamento, in virtù del presupposto riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la società di cui il richiedente era stato socio e consigliere delegato; in via subordinata la domanda volgeva quantomeno alla convalida dei contributi versati nel periodo antecedente al quinquennio della domanda e, per il successivo periodo, al trasferimento della quota contributiva versata nel fondo lavoratori dipendenti alla Gestione Separata.

Del pari non si verte in una domanda di indebito contributivo essendone estraneo il profilo datoriale nel rapporto con INPS e con il lavoratore, quest'ultimo rimasto scoperto in caso di confermato annullamento dei versamenti relativi al periodo 2008-2013.

4.1 - Inoltre, nella esplicazione dei motivi di ricorso nella presente fase, il ricorrente non si duole più del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la società, ma della violazione ed erronea applicazione dell'art. 8 L. 818/1957, in tal modo assumendo una ritenuta presunzione di legittimità del periodo ultraquinquennale di un rapporto assicurabile che, per la restante parte andrebbe a confluire in Gestione Separata in un ricalcolo che lascerebbe inalterata la consistenza reddituale del precedente trattamento pensionistico. Ma, sotto questo profilo, la carenza di censure inerenti all'insussistenza del presupposto della subordinazione, avendo il giudice di merito reputato non provato il rapporto gerarchico diretto del ricorrente con il sovraordinato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Srl, riduce la doglianza alle sole domande subordinate sulle quali la Corte d'Appello ha dato esito negativo. 4.2 - La premessa introduce il thema dei due motivi di ricorso che, seguendo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, non sono fondati.

5. Quanto al secondo motivo, che in ordine logico va anteriormente trattato rispetto al primo, occorre evidenziare che nelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienza il ricorrente non ha specificamente confutato l'esclusione del riconoscimento del lavoro subordinato, ma ha inteso ritenere che il giudice di primo grado avesse qualificato il lavoro svolto nell'interesse della società

come sussumibile nella parasubordinazione; ciò rafforza la ratio dell'inapplicabilità dell'art. 8 D.P.R. 817/1957 che, ai fini della disciplinata sanatoria ultraquinquennale, presuppone invece l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

5.1 - Va quindi ribadito quanto già emerso in altre pronunce di questa Corte che hanno affermato la natura eccezionale della normativa di cui al citato art. 8 e del presupposto per la sua applicabilità rinvenibile nell'esistenza di un valido rapporto di assicurazione obbligatoria. "La disposizione contenuta nell'art. 8 D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo altri cinque anni) ha carattere eccezionale e presuppone, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'Inps, nonché di un rapporto di lavoro assicurabile" (principio affermato con sentenza n. 64/2009 resa in un caso di esclusione di accreditamento contributivo laddove INPS abbia annullato i contributi della gestione commercianti a seguito della cancellazione dell'interessato dalla Camera di Commercio per il periodo in cui aveva svolto attività subordinata).

E, nello stesso senso, anche sent. n. 12355/2010 in cui si ribadisce che la disposizione dell'art. 8 D.P.R. 818/1957, avente carattere eccezionale, costituisce una forma di sanatoria che presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'INPS "onde essa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale a sua volta presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma".

5.2 - È stato anche precisato, in tema di contributi versati per rapporti di lavoro di accertata inesistenza, che "il pagamento dei contributi presuppone l'esistenza di un valido rapporto assicurativo pertanto, nell'ipotesi di versamento volontario dei contributi assicurativi e successivo annullamento del rapporto di lavoro sulla cui base era stato autorizzato detto versamento (nella specie, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli), il lavoratore ha diritto alla ripetizione di quanto pagato, non potendo essere acquisiti contributi relativi a rapporti di lavoro dichiarati inesistenti" (ord. n. 21899/2018).

Più chiaramente, con riferimento proprio alla normativa in esame, questa Corte, con ord. n. 18314/19, ha ritenuto consolidato il principio di diritto secondo cui la disposizione contenuta nell'art. 8, D.P.R. n. 818/1957 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni) ha carattere eccezionale e presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'INPS, "onde essa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto (presupponente a sua volta la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma), quand'anche abbia avuto luogo per qualsiasi causa un versamento di contributi all'indicato istituto (Cass. n. 13919 del 2001, cui hanno dato seguito, tra le più recenti, Cass. nn. 15079 del 2008 e 64 del 2009)".

Sulla natura di norma eccezionale, strettamente correlata al sistema della determinazione delle pensioni su base contributiva, cfr. anche Cass. sent. n. 24540/2022.

6. L'impugnata sentenza è esente da censure, avendo pronunciato in modo conforme ai principi ed ai precedenti giurisprudenziali in materia, dai quali questa Corte non intende discostarsi in mancanza di valide argomentazioni contrarie.

7. Anche il primo motivo di ricorso è infondato: l'affermata inesistenza del rapporto di lavoro subordinato esclude la buona fede della società datrice nell'aver eseguito il pagamento dei contributi, di cui manca il requisito soggettivo idoneo a sostenere l'effetto liberatorio derivante da un osservato onere probatorio interamente a carico dell'autore del versamento. Premesso che non risulta chiamato in giudizio il datore di lavoro, autore del versamento contributivo di cui occorre dimostrare la buona fede, va evidenziato che nella impugnata sentenza la Corte territoriale ha svolto un argomento sulla rilevanza della mala fede, avendo presuntivamente accertato che non vi fosse buona fede nell'aver fittiziamente assunto colui che invece era amministratore, con piena consapevolezza della società, la cui volontà si esprime mediante l'organismo deliberativo e rappresentativo.

Non risulta specificamente censurata la ritenuta fittizietà della assunzione come dipendente del ricorrente amministratore della società, né il richiamo alla buona fede, che si sostanzi "nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente", si è tradotto in uno sviluppo probatorio ex art. 1189 c.c. né risulta rappresentato dal ricorrente di aver articolato sin dal primo atto di parte la deduzione difensiva relativa all'efficacia liberatoria del pagamento della contribuzione previdenziale effettuata in buona fede (nel caso di pagamento effettuato ad un ente diverso dal titolare del credito si vedano Cass. sent. n.4289/2003 e n.20372/2007); invero, non è integrato il presupposto dell'art. 116 comma 20 della L. n. 388/2000, a tenore del quale "Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente.

Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione". L'argomento svolto in sentenza sulla mancanza di prova della buona fede, ed anzi sul presuntivo accertamento della mancanza di buona fede tradottasi nella volontà della società di costituire in favore del richiedente una posizione assicurativa fittizia, integra una verifica del presupposto di fatto non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio logico del ragionamento inferenziale, non prospetto in tal modo né ravvisabile nel caso in esame.

8. Il ricorso va complessivamente respinto. Al rigetto segue, per soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; seguono le disposizioni sul contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2026.